

BLOCKCHAIN e PUBBLICI REGISTRI

Un confronto mal posto

29 Aprile 2021

Eugenio Stucchi

Di rado una tecnologia è stata nel passato caricata di tante e tali aspettative da un lato, e ha prodotto in oltre dieci anni dalla sua comparsa sì poche e trascurabili applicazioni dall'altro come la **blockchain**, mantenendo tuttavia in tutto questo pressoché inalterato ed intatto il suo indiscutibile fascino tecnorivoluzionario.

Ancora oggi infatti la blockchain **viene indicata come futura promessa per risolvere pressoché qualsiasi esigenza** o piaga affligga l'umanità dal tracciamento delle bistecche o delle opere d'arte alla securizzazione di dati di qualsiasi tipo, alla circolazione degli autoveicoli fino per quello che qui ci interessa alla **gestione dei pubblici registri** che oggi tracciano la circolazione dei beni mobili registrati e dei beni immobili.

Dal punto di vista tecnologico ed intellettuale è da dire che la "bellezza" della costruzione della blockchain è indubbia. Senza inoltrarsi nei tecnicismi si percepisce subito un'intelligenza raffinata ed una perfezione simili a quelle che - senza essere "blasfemi" - si provano studiando la *Divina commedia* o ammirando un grande dipinto.

Blocchi di dati incatenati che si autosorreggono ed autovalidano sembrano magia o maestria inarrivabile simile ad una sorta di Cupola del Brunelleschi che si auto sorregge in modo sino ad oggi ineguagliato.

Senza dubbio quindi la tecnologia della blockchain è affascinante e rappresenta sicuramente una possibile risposta a molte esigenze umane.

Il punto tuttavia è esattamente questo: la blockchain è o meglio può essere una risposta affascinante, complessa, anche elegante e seducente, ma **a quale domanda?**

Proviamo ad indagare.

Spesso si sente dire che la blockchain costituisce un registro che per le sue doti tecniche garantirebbe automaticamente e ad un tempo l'inviolabilità e l'autenticità dei dati ivi immessi.

Tale discorso tuttavia non è corretto e presenta un errore pericoloso. Confonde infatti i piani del discorso, il contenuto con il contenitore, il "registro" con i "dati" che lo alimentano, e presuppone erroneamente che avere un registro inviolabile comporti automaticamente avere dei dati autentici e certi che lo alimentano.

Ma vediamo innanzitutto **il primo requisito**. L'**inviolabilità** della blockchain è sicuramente massima. Non è possibile infatti ad oggi alterare fraudolentemente o forzatamente i dati in essa memorizzati e consolidati. Tale inviolabilità tuttavia **arriva a caro prezzo** e presenta altresì diversi inconvenienti.

Il prezzo è dato dal consumo spropositato di energia per validare matematicamente i blocchi di dati. La rete bitcoin ad oggi consuma più elettricità del Belgio, ed una singola transazione bitcoin produce circa mezza tonnellata di CO2 consumando più energia di quanta ne utilizzino 36 famiglie americane in un solo giorno.(1)

Ma ipotizziamo che in futuro si riesca ad ovviare a tale esternalità una ulteriore riflessione deve essere fatta.

I contratti hanno una fisiologia ma anche una patologia. Debbono poter essere in determinati casi risolti, rescissi, annullati, o all'opposto eseguiti forzatamente. Gli stessi diritti contrattuali debbono poter essere utilizzati da eventuali creditori come garanzia causando in ultimo eventualmente espropriazione forzata.

Bene ad oggi una dei maggiori punti di forza della blockchain, la sua assoluta non alterabilità costituisce un grandissimo limite laddove appunto la legge richieda di agire forzatamente contro la volontà del titolare formale.

Ad oggi infatti nessuna forza di polizia e nessun giudice è in grado di alterare le registrazioni della blockchain al fine di riparare un torto o risarcire un danno.

Ma ipotizziamo che anche questo punto venga risolto dalla tecnica, inserendo una sorta di "backdoor" ad uso giudiziario che consenta l'"enforcement" e quindi l'esecuzione forzata contrattuale.

Il punto cruciale è ancora un altro.

Innanzitutto la sicurezza assoluta o quasi della tecnologia viene per assunto data come richiesta dal sistema e come colmante una attuale più o meno grave lacuna del nostro ordinamento. **Tale affermazione però è priva di fondamento reale.**

Consultando le cronache cittadine degli ultimi 100 anni, sfido chiunque a trovare notizia di qualche ladro o malfattore che introdottosi nottetempo all'interno della conservatoria dei registri immobiliari locale abbia tentato di alterarne le registrazioni.

La notizia semplicemente non esiste perché non esiste alcun modo realistico oggi per alterare in modo permanente dati che sono registrati in modo ridondante in una pluralità di fonti e luoghi dal rogito notarile iniziale, all'agenzia delle entrate, alle risultanze catastali a quelle appunto dei pubblici registri immobiliari sino alle copie autentiche dei titoli rilasciate alle parti.

Ma ancor più il vero punto è un altro: **la cosiddetta "sicurezza" dei registri, viene spesso confusa con "sicurezza dei dati"** che alimentano tali registri, che invece è una cosa completamente diversa e molto più complessa da ottenere.

La tecnologia con cui un registro è tenuto serve assai poco se tale registro è alimentato con dati fallaci. Si avrebbe una sorta di cassaforte di ultima generazione riempita di cartastraccia.

Noto agli operatori è il "disclaimer" che la Company House britannica reca in calce ad ogni "visura" (2) dove in sostanza si mette in guardia il cittadino dal considerare come autentici i dati in esso riportati che semplicemente sono accettati in buona fede dal registro senza particolari controlli sostanziali, consigliando anzi di farsi seguire da un legale per accertare meglio la veridicità di tali registrazioni.

Il sistema britannico infatti differisce dai sistemi continentali e non conosce il concetto giuridico di atto pubblico autentico e demanda i controlli che noi eseguiamo antecedentemente alla cura della eventuale patologia successiva, cosa che peraltro fa con grande efficienza grazie ad un sistema giudiziario però profondamente anch'esso diverso dal nostro.

Ora a tal proposito sempre scorrendo le cronache degli ultimi 100 anni si vedrà che innumerevoli truffe sono state tentate alterando non i registri, ma i dati. Documenti di identità, assegni, denari, documenti reddituali, sistemi di pagamento ed altro ancora.



A nulla vale in altre parole avere registri blindati, alimentati da dati non controllati.

Limitando il discorso al settore immobiliare nel nostro sistema giuridico i dati risultanti da pubblici registri sono alimentati per la grandissima maggioranza da atti pubblici. **Sono i dati la vera ricchezza di un registro non tanto il registro stesso che è un mezzo e non un fine.**

Ben venga quindi la tecnologia ma si faccia attenzione non confondere i piani del ragionamento. Un registro ha il valore che hanno i dati che lo compongono e non vice versa. A nulla serve spostare su blockchain un database o un pubblico registro se poi cessano i controlli di autenticità sui dati che lo costituiscono, o peggio se si è poi costretti ad aggiungere disclaimer e scarichi di responsabilità perché non si può garantire la correttezza delle registrazioni. Rischieremmo a quel punto di avere registrazioni a prova di bomba... false.

NOTE:

(1) Vedasi per tutti: (<https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption>)

(2) Questo lo scarico di responsabilità presente in ogni visura ad esempio della Company House britannica.

“Disclaimer

“The information available on this site is not intended to be comprehensive, and many details which may be relevant to particular circumstances have been omitted. Accordingly it should not be regarded as being a complete source of company law and information, and readers are advised to seek independent professional advice before acting on anything contained herein. Companies House cannot take any responsibility for the consequences of errors or omissions.”

“Company Information Supplied by Companies House

“Companies House is a registry of company information. We carry out basic checks to make sure that documents have been fully completed and signed, but we do not have the statutory power or capability to verify the accuracy of the information that companies send to us. We accept all information that companies deliver to us in good faith and place it on the public record. The fact that the information has been placed on the public record should not be taken to indicate that Companies House has verified or validated it in any way.”

TAG: blockchain, Sicurezza, dati personali, pubblici registri

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal

nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l**